

Part-Time, il bonus una tantum da 550€ fa il bis

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)



I chiarimenti in un documento Inps dopo il dl n. 145/2023. L'indennità sarà riconosciuta a tutti i rapporti di lavoro part-time di tipo ciclico a prescindere dalla natura verticale, orizzontale o mista.

Il bonus una tantum da 550€ fa il bis e sarà riconosciuto a tutti i rapporti a **tempo parziale ciclico** a prescindere dalla qualificazione, orizzontale, verticale o misto: è sufficiente che nel 2021 e/o nel 2022 sussista un rapporto di lavoro (per l'appunto part-time) presso un'azienda privata che preveda periodi **non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane**. Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 3977/2023** in cui spiega che sono da oggi riaperti i termini per fare domanda, c'è tempo sino al 15 dicembre 2023.

Indennità Una tantum

I chiarimenti riguardano l'indennità «una tantum» (istituita dall'articolo 2-bis del dl n. 50/2022, cd. «decreto Aiuti») per il 2022 nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un **rapporto di lavoro part-time ciclico verticale nel 2021** caratterizzato da periodi **non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane**. La misura dell'indennità è pari a 550€ e per la presentazione delle domande c'era tempo sino al 30 novembre 2022. L'Istituto ha fornito istruzioni in merito nella [Circolare n. 115/2022](#).

L'articolo 18 del dl n. 145/2023 ha previsto due novità:

In primo luogo ha rimosso, con **norma di interpretazione autentica** (quindi con efficacia retroattiva), il riferimento alla natura «verticale» del part-time. Di conseguenza, spiega l'Inps, il beneficio per l'annualità 2022 **spetta ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell'attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane**. Chi rientra nell'estensione, pertanto, dovrà presentare domanda telematica all'Inps per ricevere il bonus relativo all'annualità 2022.

Rinnovo nel 2023

La seconda novità è il «rinnovo» del bonus. Il comma 2 del predetto articolo 18 del dl n. 145/2023 rinnova il beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un **rapporto di lavoro part-time ciclico** (anche qui a prescindere dalla natura orizzontale, verticale o mista) **nel 2022** caratterizzato da periodi **non interamente lavorati di almeno un mese** in via continuativa e complessivamente **non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane**. Il beneficio spetta anche a coloro che **ne hanno fruito nel 2022**.

Condizioni

In tutti i casi resta confermato che non spetta se l'interessato, al momento della domanda, è titolare di [Naspi](#), di un trattamento pensionistico «diretto» o di un altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello part-time ciclico.

Domande al via

L'Istituto spiega che da oggi e **sino al 15 dicembre 2023** sono, pertanto, riaperti i termini per la presentazione delle istanze da parte dei lavoratori interessati **sia per l'annualità 2022 che 2023**. Con una particolarità.

Dovranno presentare **entrambe le domande** (per l'anno 2022 e per l'anno 2023) coloro che, in precedenza, **non ne avevano presentato alcuna**. Dovranno, invece, presentare solo la domanda riferita all'anno 2023 coloro che l'avevano già presentata per l'anno 2022 a prescindere dall'esito della stessa. Infatti, per coloro che hanno presentato domanda per il 2022, e questa sia stata respinta, l'Inps ha prevista la possibilità di proporre riesame e non è, dunque, consentito inoltrare una nuova domanda.

L'Istituto ricorda, infine, che le domande per l'indennità riferite all'anno 2023 verranno rese disponibili con i dati **precompilati** nel caso in cui si rilevi la presenza di una domanda per la stessa indennità riferita all'anno 2022.

Documenti: [Messaggio Inps 3977/2023](#)